



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione distrettuale del riesame
041/9653745/6 → :041/9653745

T.L.M.C.P./R. 663/22

PER COMUNICAZIONE EX ART.153 II co. c. p.p. AL P.M. di VICENZA

PER CONOSCENZA A: GRUPPO VICENZA

PER NOTIFICA A:

AVV.: MAURIZIO PANIZ - BELLUNO

AVV.: _____

AVV.: _____

INDAGATO JANNACOPOLUS GIOVANNI NT. GRECIA IL 13-07-1947

RESIDENTE: ROSA - VI -
VIA MOLINO N°20

AL DIRETTORE DEL CARCERE DI: _____

LA PRESENTE VALE COME NOTIFICA EX ART.128 c.p.p. - 148 c.p.p.

Ai sensi dell'art.42 disp.att. c.p.p. si attesta di aver trasmesso testo integrale dell'ordinanza in originale.

Trasmissione a mezzo fax giusta autorizzazione del Presidente.

CON PREGHIERA D' ACCUSARE RICEVUTA STESSO MEZZO IN DIE

Venezia, 27 DIC. 2022

Pagine trasmesse comprese la presente 10

L'Operatore giudiziario
Tremonti Antonella



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE RIESAME

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. L. C. Marino	Presidente
dott. G. Zulian	Giudice
dott. G. Borella	Giudice rel.

in funzione di giudice dell'appello, sull'impugnazione proposta da:

JANNACOPULOS GIOVANNI

N. 663/2022 T.L.M.C. (7797/2021 R.G.N.R., 6738/2021 R.G.G.I.P.)

Avverso l'ordinanza del 11.10.2022 con la quale il G.I.P. di Vicenza applicava all'appellante la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di editore

ORDINANZA

EX ART. 310 C.P.P.

1. Jannacopulos Giovanni era attinto da misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa, segnatamente attività di editore, giusta ordinanza del G.I.P. di Vicenza del 11.10.2022.

L'appellante era infatti imputato del delitto di cui all'art. 81, 336 c.p., perché minacciava indirettamente il P.U. Bramezza Carlo, D.G. dell'Ulss 7 Pedemontana, per costringerlo a compiere atti contrari ai propri doveri:

-mettendo ripetutamente in onda, attraverso le emittenti ReteVeneta e Antenna3, di cui è editore di fatto, servizi denigratori nei confronti del Bramezza e della sua gestione, nonché nei confronti della di lui persona;

-nel dire a Volpato Marco, segretario del Bramezza, che le sue aspettative nei confronti della Direzione Generale non erano state esaudite e che se le cose non fossero andate come lui voleva, avrebbe provveduto ad iniziare gli attacchi.

Il tutto per costringere il P.U. a compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio in base alle sue perentorie richieste (relative a spostamenti di personale medico o concessione di aspettative a suoi conoscenti) basate su finalità personali e non istituzionali e quindi ad asservire la propria funzione alle sue richieste o all'abbandono della carica.

Il G.I.P. riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla scorta delle s.i.t. e delle denunce del dott. Bramezza, delle s.i.t. del Volpato, nonché sulla scorta delle intercettazioni telefoniche condotte ai danni dell'appellante e di alcuni medici e politici locali e regionali e dei numerosissimi servizi televisivi critici verso la gestione Bramezza, oltre ad altre s.i.t. attestanti l'ingerenza dello Jannacopulos nella gestione dei palinsesti televisivi e dell'indirizzo dei servizi, a riprova del ruolo di editore di fatto dello stesso.

Per l'effetto, allo scopo di inibire il rischio di reiterazione delle condotte, veniva emessa l'ordinanza oggi appellata.

Con l'appello la difesa dello Jannacopulos avanza plurime doglianze:

-insussistenza della minaccia indiretta, sia perché non sarebbe specificato in cosa sarebbero consistite le condotte minatorie, sia perché non sarebbe specificato quali sarebbero gli atti contrari ai doveri d'ufficio richiesti al Bramezza, sia perché andrebbe comunque considerato il diritto di critica giornalistica;

-impossibilità di consumare il delitto di cui all'art. 336 c.p. mediante minaccia indiretta; mancanza di certezza in ordine al fatto che la minaccia rivolta a terzi sarebbe stata poi riportata al reale destinatario della stessa;

-interesse pubblico e carattere non diffamatorio dei servizi televisivi, esercizio del diritto di critica giornalistica;

-infondatezza dell'attribuzione all'appellante della qualità di editore di fatto.

Prima dell'udienza pervenivano anche motivi aggiunti, coi quali le suddette doglianze erano riprese e sviluppate.

All'udienza del 30.11.2022 aveva luogo la discussione e il Collegio si riservava,

2. L'appello va accolto.

Come esposto in premessa, nel capo d'imputazione provvisorio si incolpa lo Jannacopulos di aver minacciato - indirettamente - il Bramezza, in due modi:

-mediante la continua messa in onda di servizi denigratori nei confronti del Bramezza e della sua gestione;

-mediante colloquio con il segretario del Bramezza, Volpato Marco.

Il tutto al fine di costringere il P.U. a compiere atti contrari ai propri doveri, volti a soddisfare le richieste dell'appellante circa spostamenti di personale medico o concessione di aspettative a conoscenti, ovvero al fine di costringerlo all'abbandono della carica.

E' quindi solo su tali condotte che occorre concentrare l'attenzione.

Ebbene, con riguardo alla messa in onda di ripetuti servizi televisivi critici nei confronti della gestione del D.G. Bramezza, occorre innanzitutto rilevare come gli stessi abbiano avuto inizio in maniera sistematica dall'inizio di novembre 2021.

In tal senso vi sono sia le s.i.t. dello stesso Bramezza del 20.11.2021, sia le s.i.t. del segretario Volpato del 22.11.2021.

In seguito si sarebbero contattati circa 400 servizi in 15 mesi, tutti estremamente critici nei confronti della gestione del D.G.

Può quindi già rilevarsi come, se i servizi aggressivi verso la gestione Bramezza sono iniziati a novembre 2021, non si comprende quali sarebbero gli atti contrari ai doveri d'ufficio che lo Jannacopulos in tesi accusatoria pretendeva fossero posti in essere.

Nel capo d'imputazione provvisorio si fa riferimento a spostamenti di personale o concessione di aspettative, ma gli unici casi rispetto ai quali si ha notizia di un interessamento da parte dello Jannacopulos sono due:

-dott.ssa Baccilieri, per la quale l'appellante chiedeva al Bramezza di darle maggiore autonomia e indipendenza funzionale rispetto al primario di Cardiologia dott. Chirillo;

-dott. F. Simonetto, per il quale l'appellante chiedeva di riconoscere un periodo di aspettativa di un anno, avendo lo stesso vinto una borsa di studio alla Sorbona di Parigi.

Entrambi gli episodi, tuttavia, si collocano prima del novembre 2021, sicchè deve escludersi che la messa in onda sistematica e ripetuta di servizi televisivi critici nei confronti della gestione Bramezza sia stata funzionale ad indurre quest'ultimo ad intervenire sui suddetti casi.

Semmai potrebbe parlarsi di una condotta ritorsiva dello Jannacopulos, per aver visto disattese le sue richieste, ma la ritorsione non integra il reato di cui all'art. 336 c.p., ma, al più, quello di cui all'art. 595 c.p., se ne sussistono i presupposti.

Peraltro, nella valutazione delle ragioni che portarono ad approfondire il solco tra le emittenti televisive e la direzione dell'Ulss 7 Pedemontana, non può tacersi che, alla fine del 2021, interveniva un episodio assai grave, quando le troupes televisive di Antenna3 e ReteVeneta erano escluse e allontanata dalla conferenza stampa di fine anno del Direttore Generale, che, a sua volta per ripicca contro i servizi giornalistici a suo dire ostili delle suddette emittenti, rifiutava di far entrare in sala conferenza le rispettive troupes.

E' evidente che da tale momento si apriva un vero e proprio conflitto tra la direzione delle testate giornalistiche televisive e la direzione generale dell'Ulss 7 Pedemontana, sicchè non è neppure più possibile comprendere se l'ostilità dei servizi fosse una forma di pressione verso il Bramezza o una sorta di "battaglia" intrapresa dalle testate contro lo stesso.

D'altro canto né nelle s.i.t., né nelle denunce sporte dal Bramezza si fa mai riferimento, con riguardo ai casi Baccilieri e Simonetto, a niente più che interessamenti e/o richieste da parte dello Jannacopulos, ma non certo a minacce dirette o indirette (al massimo si parla di tono perentorio con cui le richieste erano avanzate, espressione peraltro intrisa di elementi valutativi), per quanto sia certo che l'odierno appellante abbia poi reagito molto male alla mancata concessione dell'aspettativa al Simonetto, visto il messaggio whatsapp inviato poi al Direttore Sanitario Di Caprio ("E' una presa in giro? Dovete rimediare").

In ogni caso deve osservarsi che i servizi televisivi critici verso la gestione Bramezza non rivestono carattere diffamatorio, o quanto meno nessuna contestazione e/o accusa viene mossa allo Jannacopulos sotto tale profilo.

Deve rammentarsi come la libertà di stampa riceva una speciale tutela dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 C.E.D.U., oltre che in altre fonti sovranazionali, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il Patto per i Diritti Civili e Politici, la Carta di Nizza.

In particolare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto modo di sottolineare l'importanza fondamentale che la libertà di stampa e di critica giornalistica rivestono in una società democratica.

L'art. 10 co. 2 C.E.D.U. prevede che "l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che siano previste dalla legge e che costituiscano misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione di reati, alla protezione della salute e della morale, alla protezione della reputazione e dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

Nel caso di specie viene in evidenza il bilanciamento tra la libertà di stampa e di critica giornalistica e la protezione della reputazione contro il reato di diffamazione, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto modo di evidenziare che il ruolo fondamentale della stampa consiste nel portare all'attenzione pubblica informazioni e idee relative a questioni di interesse pubblico, nel qual caso nella giurisprudenza di Strasburgo l'art. 10 riconosce un elevato grado di tutela, che non lascia alle autorità nazionali che un ristretto margine di apprezzamento e di intervento (cfr sent. *Lingens vs Austria*, 08.07.1986; sent. *Tammers vs Estonia*, 06.02.2001).

Nella sentenza *Dalban vs Romania*, 28.09.1999 si afferma chiaramente come, poiché la stampa fornisce al pubblico il modo migliore per conoscere e giudicare gli atteggiamenti dei dirigenti, questi ultimi debbano tollerare il controllo attento e le critiche del giornalista, sicché i limiti di una critica ammessa nei confronti di chi rivesta ruoli pubblici, per tale qualità, sono maggiori rispetto a quelli nei confronti di un privato cittadino e il giornalista può ricorrere anche ad una certa dose di esagerazione e di provocazione (cfr anche sent. *Thoma vs Lussemburgo*, 29.03.2001, con specifico riferimento ai funzionari pubblici).

Fondamentale nella giurisprudenza della Corte è anche la distinzione tra fatti e giudizi di valore, dove la verità dei fatti può essere comprovata, mentre i giudizi di valore non richiedono una dimostrazione di esattezza, perché ciò sarebbe in contrasto con la nozione stessa di libertà di opinione (cfr sent. *Grimberg vs Russia*, 21.07.2005), pur se i giudizi di valore debbono basarsi su di una sufficiente base fattuale (cfr sent. *Jerusalem vs Austria*, 27.02.2001).

Ebbene, nel caso di specie i servizi critici avevano riguardo in particolare alle problematiche relative a; 1) guida di automediche da parte di personale

infermieristico; 2) gestione del punto tamponi dell'ospedale di Bassano del Grappa; 3) chiusura del reparto di senologia presso il medesimo nosocomio.

Ebbene, è del tutto evidente l'interesse pubblico delle notizie concernenti le suddette tematiche, trattandosi di questioni attinenti alla gestione dell'Ulss 7 Pedemontana e, più in generale, di questioni attinenti al diritto alla salute, costituzionalmente protetto, dei residenti nel territorio servito dalla predetta Azienda.

D'altro canto la questione della guida delle automediche da parte del personale infermieristico non era limitata all'Ulss 7, ma diffusa a livello nazionale, suscitando numerose polemiche là dove adottata e contestata dai sindacati delle categorie degli infermieri, sicchè non si vede per quale ragione le emittenti facenti capo allo Jannacopulos non avrebbero dovuto occuparsene.

Parimenti, la gestione del punto tamponi dell'O.C. di Bassano del Grappa, nel corso dell'inverno 2021, ossia in piena terza ondata pandemica da Covid 19, pare francamente questione di massimo interesse per l'opinione pubblica locale.

Nemmeno serve scrivere troppe righe sulla questione della chiusura di un reparto ospedaliero, come nel caso del reparto di Senologia.

In tutte le suddette vicende non viene mai contestato alle emittenti televisive di aver raccontato fatti non corrispondenti al vero o di aver utilizzato espressioni o toni sproporzionati nella descrizione della situazione.

Tutto ciò che al massimo viene imputato alle emittenti e, quindi, in tesi accusatoria, allo Jannacopulos, è di aver realizzato servizi faziosi, che non lasciavano diritto di replica alla direzione dell'Ulss 7 o non davano spazio ad opinioni contrastanti, ma ritiene il Collegio che ciò attenga appunto all'aspetto non già dei fatti, bensì dei giudizi di valore, secondo la dicotomia adottata dalla Corte di Strasburgo e dianzi richiamata.

Non solo dunque i servizi televisivi ostili avevano inizio in un momento successivo a quello dei casi Bacchieri e Simonetto, e quindi non potevano avere finalità di pressione sulla dirigenza dell'Ulss 7 (non essendo stati indicati ulteriori atti contrari ai doveri d'ufficio che il Bramezza avrebbe dovuto porre in essere, non specificati neppure dalla stessa P.O.), avendo semmai finalità di ritorsione (collocandosi quindi fuori dell'ambito dell'art. 336 c.p. e sempre tenendo conto anche dell'incidenza causale sul livello dello scontro dell'esclusione delle troupes delle emittenti Antenna3 e ReteVeneta dalla conferenza stampa di fine anno 2021), ma deve anche evidenziarsi come i servizi de quibus fossero del tutto pertinenti, nel senso di rilevanti per l'opinione pubblica, e al più faziosi ma non diffamatori, esprimendo giudizi di valore sull'operato della dirigenza dell'Ulss 7, non disgiunti da una sufficiente base fattuale, come richiesto dalla sent. *Lingens vs Austria* e dalla sent. *Jerusalem vs Austria*, già sopra richiamate.

Non priva di interesse pubblico del resto deve considerarsi anche la vicenda relativa alla procedura per sovraindebitamento avviata presso il Tribunale di Treviso dal Dr. Bramezza, per far fronte alla pesante situazione debitoria (si parla di una decina di milioni di euro) maturata nel corso di precedente attività lavorativa.

Se infatti nel caso di un privato cittadino la situazione debitoria e l'avvio di procedure di sovraindebitamento debbono considerarsi fatti privati, non così è per un dirigente pubblico, le cui attività hanno un impatto rilevante sulla finanza pubblica, a maggior ragione quando l'esposizione sia di rilevante ammontare.

Naturalmente può suscitare perplessità il numero massivo di servizi ostili (si legge di circa 400 servizi in 14 mesi, ossia circa due al giorno), che può far pensare ad un abuso del diritto, ma anche in questo caso rimane incerta e non individuata la finalità illecita che lo Jannacopulos avrebbe perseguito con tale massiccio attacco.

Che l'appellante nutrisse una forte e aspra ostilità nei confronti del Bramezza è certo e traspare da tutte le conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche in atti (che però, è bene sottolinearlo, non vengono indicati nell'imputazione provvisoria tra le condotte incriminate, ma addotte solo per sorreggere la tesi delle finalità illecite perseguite dall'indagato), così come è parimenti certo che lo Jannacopulos non perdesse occasione di sollecitare i suoi contatti, a livello politico locale e regionale, da un lato per fomentare l'opinione pubblica locale, dall'altro per sollecitare ai vertici politici regionali la rimozione del dirigente malviso.

Anche la campagna mediatica ostile verso la gestione Bramezza potrebbe quindi inquadrarsi in questa finalità, volta a mettere pressione sui suddetti vertici politici regionali, per ottenere la rimozione del Bramezza, ma ciò non può ritenersi integrare un atto emulativo e un abuso del diritto, posto che, come sopra detto, i servizi rivestivano pubblico interesse e non erano comunque privi di una sufficiente base fattuale, mentre, per altro verso, il giornalismo è pieno di campagne mediatiche ostili verso questo o quel personaggio pubblico, ciò che deve ritenersi consentito in relazione alla linea editoriale prescelta dall'editore e fintanto che i servizi, per quanto faziosi, non siano disgiunti dai fatti e non travalichino i limiti del rispetto del nucleo essenziale della dignità che va assicurata a ciascun individuo.

Per quanto riguarda poi il colloquio con il Volpato, segretario del Bramezza, nelle s.i.t. rese a novembre 2021 questi afferma di essersi recato sua sponte dallo Jannacopulos, ad agosto 2021, perché: 1) nel precedente mese di luglio, in occasione dell'inaugurazione del punto nascita dell'O.C. di Asiago, nei servizi giornalistici delle emittenti dello Jannacopulos non sarebbe stato dato sufficiente risalto alla figura e all'opera del Direttore Generale; 2) vi erano già stati alcuni servizi critici verso la direzione dell'Ulss 7 per la questione della guida delle automediche.

In occasione dell'incontro dell'agosto 2021, sempre a detta del Volpato, lo Jannacopulos gli avrebbe detto che "le sue aspettative nei confronti della Direzione

Generale dell'Ulss 7 non erano state esaudite e che, dopo un momento di silenzio, se le cose non fossero andate come lui voleva, avrebbe provveduto a far iniziare gli attacchi".

Ebbene, su tale incontro può rilevarsi come si sia trattato di un colloquio privato e confidenziale, tra l'altro sollecitato non già dall'appellante, ma dal Volpato, che si era anzi proprio lui mosso per sollecitare una stampa più accondiscendente, colloquio nel corso del quale si sarebbe parlato di generiche aspettative dello Jannacopulos nei confronti della direzione generale, senza ulteriori specificazioni.

Rimane quindi del tutto incerto a cosa si riferisse lo Jannacopulos e in cosa consistessero dette aspettative e se quindi si trattasse di atti dell'ufficio o contrari ai doveri dell'ufficio ricoperto dal Bramezza e se fossero atti di sua competenza o meno.

L'unica vicenda che potrebbe avere una qualche attinenza con quanto riferito dal Volpato potrebbe essere quella dell'aspettativa richiesta dal dott. Simonetto, della quale l'appellante si era interessato, ma a parte che non è noto quando il Simonetto avesse presentato la domanda di aspettativa - se prima o dopo agosto 2021 -, non è certo che fosse proprio a questa che lo Jannacopulos si riferisse e, comunque, merita ricordare che la minaccia indiretta richiede, per la sua integrazione, che l'autore della condotta minatoria abbia la certezza che la minaccia venga riportata al suo reale ed effettivo destinatario, il che è quanto meno dubbio nel caso di specie, atteso che, come detto, l'incontro non era stato in alcun modo sollecitato dall'appellante, ma semmai dal Volpato, e aveva avuto il carattere del colloquio privato confidenziale.

Lo stesso Bramezza nelle s.i.t. del 20.11.2022 non fa cenno a detto colloquio intercorso tra lo Jannacopulos e il Volpato, che, quindi, quanto meno nell'immediatezza dei fatti non gliene riferì nulla, a riprova che la cosa rimase limitata al tempo e al luogo del colloquio e rimase del tutto confidenziale.

D'altro canto, ad colorandum, rimane dubbia anche la stessa genesi del procedimento, che non prendeva avvio da una denuncia o segnalazione o esposto da parte del Bramezza o dell'Ulss 7, il che di nuovo conforta nell'idea che i servizi mandati in onda dalle emittenti incriminate fossero faziosi e ostili, ma non diffamatori o completamente disgiunti dai fatti, sicchè non si vede come gli stessi non possano ritenersi scriminati dal diritto di cronaca e critica giornalistica.

Al contrario, a quanto consta, il procedimento prendeva le mosse da un'autonoma iniziativa della P.G., che convocava a s.i.t. il dr. Bramezza.

Ma nelle relative segnalazioni, come già dianzi chiarito, si parla di semplici richieste dello Jannacopulos rispetto ai casi Baccilieri e Simonetto (seppur rivolte con toni perentori, come spiegato), nonché della reazione indispettita dell'appellante al diniego dell'aspettativa al giovane cardiologo (cfr messaggio whatsapp al Di Caprio), e solo quale possibile ritorsione viene esposto il problema dei servizi televisivi ostili,

con riguardo al problema della guida delle automediche e alla gestione del punto tamponi.

Sicchè anche solo in base a dette dichiarazioni, a volerle considerare una forma di denuncia, non emerge in alcun modo una qualche forma di minaccia, né diretta, né indiretta, nei confronti del Bramezza, per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, o ad omettere o ritardare atti dell'ufficio.

Per tale ragione l'appello va accolto e la misura revocata.

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p.,

in accoglimento dell'appello cautelare proposto da Janncopulos Giovanni, avverso l'ordinanza applicativa di misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa applicata dal G.I.P. di Vicenza in data 11.10.2022

REVOCA

La misura interdittiva suddetta.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, il 23.11.2022

Il Giudice est.




Il Presidente



TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Dipartimento

L. 15.11.2022



n. 663/2022 T.L.M.C.

n. 4787/2021 R.G.N.R.

n. 6738/2022 R.G. GIP



Tribunale Ordinario di Venezia

SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Visto l'art. 310 c.p.p.,

in accoglimento dell'appello cautelare proposto da

UANNACOPULOS GIOVANNI, avverso l'ordinanza ~~di rigetto applicativa di misura interdittiva del divieto di esercitare attività di~~ ~~dell'istanza di revoca o sostituzione del trattamento cautelare in essere, emessa in data~~ impresa applicata dal GIP di VICENZA in data 11/10/2022.
dal di

REVOCA

interdittiva suddetta
la misura ~~cautelare in atto e, per l'effetto, ordina l'immediata rimessione in libertà del suddetto, se non~~
~~ristretto per altra causa.~~

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Venezia, 25/11/2022

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Venezia, 22 NOV. 2022 ore 13,50

Pirizia Carolina